

Avv. Valentina Rende
V.le S. Cosmai, 2
87100 - Cosenza

N° 6664/15



TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO


**Ricorso ex art. 414 c.p.c. avverso il mancato inserimento nella
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, con istanza cautelare ai
sensi dell'art. 700 c.p.c. ed istanza per la determinazione delle
modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

per il Dott. Antonio Crescente, nato a Cosenza il 22 febbraio 1983 (C.F.:
CRSNTN83B22D086A) ed ivi residente al V.le Sergio Cosmai n° 2, ed
elettivamente domiciliato in Cosenza al V.le Sergio Cosmai n° 2 presso lo
Studio dell'Avv. Valentina Rende (C.F.: RNDVNT83D46D086H) che lo
rappresenta e difende, giusta procura apposta a margine del presente atto,
e che per ricevere gli avvisi di cui alla legge 14 maggio 2005, n° 80, indica
l'utenza telefonica con numero di fax 0984- 825245 e l'indirizzo PEC:
avv.valentinarende@pec.giuffre.it

- ricorrente

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con
sede in Roma, V.le Trastevere 76/A (C.F.: 80185250588), rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui
Uffici in Via G. da Fiore n° 34 – Catanzaro - è domiciliato per legge;



resistente

Delego a rappresentarmi e
difendermi nel giudizio o
nella procedura di cui al
presente atto, in tutti gli
stati e gradi e
nell'eventuale fase di
esecuzione o opposizione
l'Avv. Valentina Rende
del Foro di Cosenza
conferendogli ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compresa quella di
transigere e conciliare, di
rinunciare agli atti,
incassare e quietanzare.
Eleggiamo domicilio in
Cosenza al Viale Sergio
Cosmai n° 2 presso lo
studio dell'Avv. Valentina
Rende.

Dichiaro di aver ricevuto
tutte le informazioni
previste dagli artt. 7 e 13
del Dlgs. 30 giugno 2003,
n° 196 e presto il consenso
al trattamento dei dati
personali per
l'espletamento del mandato
conferito.

Dichiaro, inoltre, di essere
stato informato della
possibilità di avvalermi
dello strumento della
mediazione civile e delle
conseguenti agevolazioni
fiscali previste dagli artt.
17 e 20 del Dlgs. 28/2010.

Antonio Crescente

E' autentica

Valentina Rende

Avv. Valentina Rende
V.le S. Cosmai, 2
87100 - Cosenza

nonché contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (C.F.: 97036700793), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Lungomare n° 359 – 88110 Catanzaro, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Via G. da Fiore n° 34 – Catanzaro - è domiciliato per legge;

nonché contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale – Cosenza, con sede in Cosenza al C.so Telesio n° 17, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Via G. da Fiore n° 34 – Catanzaro - è domiciliato per legge - resistente

nonché contro

tutti i docenti iscritti nella classe di concorso A060 delle graduatorie ad esaurimento, II fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2017, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza che in virtù della domanda di inserimento ex DM 235/2014 presentata dal Dott. Antonio Crescente, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'odierno ricorrente - potenziali resistenti

//

In data 12 luglio 2013, il Dott. Antonio Crescente, al termine del corso Tirocinio Formativo Attivo – I Ciclo (UNICAL), conseguiva l'abilitazione all'insegnamento secondario, per la classe A060, con votazione finale di 96/100, presso l'Università della Calabria.

Ciò nonostante, risulta essere iscritto soltanto nella II fascia delle Graduatorie di Circolo ed Istituto della Provincia di Cosenza.

Con il presente atto l'odierno ricorrente lamenta una impropria collocazione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di II fascia anziché nelle Graduatorie Ad Esaurimento.

Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, il D.M. n. 325/2015 venivano aggiornate le Graduatorie ad Esaurimento (inde GAE) per il triennio 2014/2017 che tuttavia non consentivano l'inserimento di nuovi aspiranti ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi fosse già inserito.

Ciò nonostante, l'odierno ricorrente ha trasmesso istanza domanda e/o istanza diffida di inserimento in GAE per rappresentare l'interesse all'inserimento nonché il possesso del titolo di abilitazione.

La domanda, ancora oggi, non ha ricevuto riscontro alcuno.

L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di accertare il diritto del ricorrente in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, ad essere

inserito nelle GAE dalle quali si attingono non solo il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche i posti disponibili per le supplenze annuali (contratti al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno).

Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n.

297/1994 (TU in materia scolastica) così come riformati dalla Legge n.

124/1999. In particolare, gli articoli appena richiamati prevedono che il

50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene

attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami,

mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie Permanenti

(GP). Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano

annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che

nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Al

tempo in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 124/1999 il sistema di

abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di

Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS)

introdotte con la Legge n. 341/1990 i cui corsi di formazione erano attivati

dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni. Con il titolo così

conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle

Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via,

oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato. Con la

Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era precluso ogni nuovo inserimento. In realtà, la asserita chiusura delle predette Graduatorie è più teorica che effettiva. La stessa Finanziaria del 2007 infatti faceva salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le SSIS ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno. In altre parole, nonostante la Legge avesse chiuso teoricamente l'ingresso nelle GAE è la Legge stessa a prevedere una (prima) eccezione facendo salve le posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle GP. Ma vi è di più. Nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX (ed ultimo) ciclo di abilitazione presso le SSIS ancora attive almeno fino alla Legge n. 133/2008 che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione. Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n. 169/2008 (art. 5 bis) introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti. La Legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo la chiusura delle GAE stesse, ma

costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse. A ben vedere, infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari dello odierno ricorrente, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Quanto detto è altresì acclarato dalla riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal DM n. 249/2010, che ha sostituito le SSIS con gli attuali TFA e PAS.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono dunque le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011.

Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari e che, al pari delle sopresse SSIS

A ogni buon conto, nessun dubbio sussiste sul fatto che i titoli conseguiti dal ricorrente frequentando il TFA abbia lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che poi sono stati inseriti in GAE.

Intanto perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo, e non potrebbero fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro. Inoltre perché i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione), hanno poi terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo. Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopprese SSIS ed il nuovo costituito dal TFA non esiste soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi hanno lo stesso valore abilitante del primo (Tesi sostenuta dall'Avv. Andrea Virgilio del Foro di Nuoro; sito internet <http://www.csanuoro.it/>).

A quanto anzidetto, si aggiunga che con la L. 169/08 di conversione del D.L. 137/2008, attesa l'attivazione del successivo ciclo delle SISS (il IX, attivato nell'anno 2007/2008), il legislatore è nuovamente intervenuto prevedendo la possibilità di accesso alle GAE anche per coloro che si fossero iscritti nel nuovo ciclo e lo avessero poi completato. Dispone, infatti, l'articolo 5 bis, comma 1, della prefata legge che "nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle GAE da disporre per il biennio 2009/2010...i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SSIS o i corsi biennali abilitati di secondo livello ad

indirizzo didattico attivati nell'A.A. 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

Tuttavia, è pure accaduto che le SSIS non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'A.A. 2008/2009 con l'intervento dell'art. 4 ter D.L.

112/2008, venendo sostituite dai TFA. Orbene la continuità tra SSIS e

TFA è, anche rappresentata:

1) dal fatto che i docenti cd. "congelati SSIS" è stato garantito l'eccesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15, comma 17, DM 249/10 – art. 1, comma 19, DM 11.11.2011);

2) dalla pronuncia del Consiglio di Stato (CDS, 16 gennaio 2015, n° 105) secondo cui a partire dall'anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010, ai sensi dell'art. 2, c. 416, L. 24.12.2007 n° 244 le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi ed abilitanti, costituiti dai TFA di durata annuale propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione.

Contro il dato meramente letterale è temporale dell'art. 5 bis della L. 169/2008, il Ministero ha inteso utilizzare la riapertura delle GAE prescrivendo, all'art. 6, comma 2, DM n° 235/2014 che "i docenti iscritti

con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS) ... possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande".

Ora non v'è non ve chi non veda come l'iscrizione con riserva in GAE non risulta affatto previsto dalla normativa di rango primario (art. 5 bis L. 169/08) che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nel GAE assegna questa possibilità semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SISS attivate nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante.

In buona sostanza la ratio dell'art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo.

Considerato, però, che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato attivato e mai si è concluso) ma coloro che, come il ricorrente, hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS.

In definitiva, alla luce anche della giurisprudenza di merito conforme (Tribunale Pordenone, Grosseto, Milano e Verona) è dato ricavare un

principio di massima che permette di considerare come NON ABROGATO l'art. 5 bis L. 169/08 che deve intendersi, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativa come disposizione riferita ai corsi TFA succedutisi alle SISS, IX ciclo mai avviato e mai concluso.

Quanto anzidetto trova pure conforto nella recente Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015, nonché i Decreti Monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 con i quali il CDS ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni docenti abilitati PAS e TFA, sulla motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei PAS, di cui al DM 58/2013, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. Questa Ordinanza sancisce, in maniera inequivoca, il diritto dei Docenti abilitati PAS/TFA all'inserimento nella GAE.

Anche l'Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.01.2015 che ha equiparato gli abilitati TFA ai vecchi SSIS, stabilendo anche per i primi il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE nonché la sentenza del Tribunale di Terni n. 2273 del 08.07.2015, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE dei docenti abilitati con i PAS.

Avv. Valentina Rende
V.le S. Cosmai, 2
87100 - Cosenza

Alla luce di quanto su espresso è indubbio che sussistono, pure i presupposti, per l'adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa.

Quanto al *fumus boni iuris*, è indubitabile che quanto su esposto e argomentato offre ampia conferma del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle GAE.

Quanto al *periculum in mora*, è evidentemente rappresentato dalla circostanza che se il deducente non è presente nelle GAE non può concorrere per il conferimento di incarico a tempo indeterminato perdendo utili occasioni di impiego.

Lo stesso, poi, si troverebbe certamente escluso dal piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dalla L. 107/2015 la quale al comma 96 specifica quali siano i docenti destinatari di dette assunzioni, dividendoli in due tipologie:

- 1) i soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico ex DDG 82/2012;
- 2) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle GAE del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006.

Orbene, i docenti presenti nella graduatoria di II Fascia d'Istituto verranno esclusi da tale piano di assunzioni da ciò conseguendo per parte ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile quanto all'agognato posto di lavoro.

Pertanto, il piano di assunzioni predisposto con il Decreto "Buona Scuola" non risulta essere ancora completato, in quanto sospeso ed in attesa della definizione dei numerosi contenziosi istaurati dagli insegnanti che ritengono lesi dal mancato riconoscimento del titolo idoneo per essere inseriti nelle GAE.

Tutto ciò premesso il Dott. Antonio Crescente, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

che il Tribunale di Cosenza – in Funzione di Giudice del Lavoro - voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sé e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, contrariis reiectis, per sentire così accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

In via cautelare: Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di II fascia – classe A60 - dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ambito territoriale Provincia di Cosenza, previa disapplicazione del D.M 235/2014, disporre, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più

opportuna) il Dott. Antonio Crescente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza, con il punteggio allo stesso spettante sulla base della normativa vigente.

Nel merito:

- 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di II fascia – classe A60 - dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ambito territoriale Provinciale di Cosenza, previa disapplicazione del D.M 235/2014;

- 2) Per l'effetto ordinare all'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ambito territoriale della Provincia di Cosenza di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nella graduatoria di istituto, con il punteggio spettante al ricorrente.

- 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Produzione documentale come da indice del fascicolo di parte.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, TU 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, tuttavia il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito, relativo all'anno 2014, del ricorrente e del suo nucleo familiare è inferiore all'importo di € 34.107,72, come da dichiarazione che si allega al presente atto.

Cosenza, 9 novembre 2015

Avv. Valentina Rende
Valentina Rende

*Avv. Valentina Rende
V.le S. Cosmai, 2
87100 - Cosenza*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente,

giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO CHE:

- il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, del Dott. Antonio Crescente nelle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, classe di concorso A60, Ambito territoriale della Provincia di Cosenza;

- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non

prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003)."

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R (www.istruzioneeverona.it), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso:

Avv. Valentina Rende
V.le S. Cosmai, 2
87100 - Cosenza

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ambito Territoriale della provincia di Cosenza mediante pubblicazione sul sito www.calabria.istruzione.it che sul sito del Ministero dell'Istruzione -

Proclami;

- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e all'U.S.R. Ambito territoriale della Provincia di Verona mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

Con osservanza.

Avv. Valentina Rende



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Lavoro

N. 4664-1 /2015 R.G.

Il giudice

Visto il ricorso.

Ritenuto che non ricorrono i presupposti per la valutazione della domanda *inaudita altera parte*, in quanto non risultano specifiche circostanze di fatto tali da far ritenere che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare la attuazione di un eventuale provvedimento favorevole (art. 669 *sexies* comma 2 c.p.c.).

Considerato che è stata richiesta autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., e ritenuto che tale richiesta non può essere accolta, perché la situazione di fatto prospettata dall'attore, e cioè il grande numero di destinatari, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 151 c.p.c. (essendo la ipotesi contemplata da altra norma, che non attribuisce il potere di provvedere al giudice designato per il procedimento).

Visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.

Fissa

per la comparizione delle parti, in relazione alla domanda cautelare, l'udienza del 17-12-2015 ore 9.00.

Dispone che il ricorso e il presente provvedimento siano notificati a cura del ricorrente a parte convenuta, in modo che tra la data di notifica e quella della udienza intercorra il termine di 10 giorni.

Rigetta la richiesta ex art. 151 c.p.c..

Cosenza, 12-11-15

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi, li 13-11-2015

Il cancelliere
Dr.ssa Antonella Cundari

Il giudice

(dott. P. Maccarrone)

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Lavoro

N. 4664 /2015 R.G.

Il giudice

Visto il ricorso, visto l'art. 415 c.p.c.,
fissa per la comparizione delle parti, in relazione alla domanda di merito,
l'udienza del 21-4-16

Notifica a cura di parte ricorrente nei termini di legge.

Rigetta la richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
perché la situazione di fatto prospettata dall'attore, e cioè il grande numero di
destinatari, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 151 c.p.c. (essendo la ipotesi
contemplata da altra norma, che non attribuisce il potere di provvedere al giudice
designato per il procedimento).

Cosenza, 12-11 -2015

Il giudice

(dot. P. Maccarrone)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi, il 13-11-2015

Il Cancelliere
D.ssa Antonella Candiani

CANCELLERIA LAVORO

È copia fotostatica conforme
all'originale esistente agli atti di
questo Ufficio.

16 NOV. 2015

Cosenza, //

Il Cancelliere

Dr.ssa Antonella Cundari

